



**R.G. 7390/2020**  
**Ud. 27.05.2021**  
**Giudice: dott.ssa Paliaga**

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**Ricorso ex art. 414 cpc**  
**MEMORIA DI COSTITUZIONE**  
**PER**

**MI (80185250588)–USR per il Piemonte-Ambito Territoriale di Torino**, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, dirigente dell'Ufficio Legale dell'USR Piemonte e dalla dott.ssa Giusi Bove (BVOGSI73M65L219X), dipendente dello stesso Ministero, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, v. Coazze, 18, le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **ufficiocontenzioso.usrpi@pec.it;**

**Resistente**

**CONTRO**

**Falvo Federica**, rappresentata e difesa dagli Avv. Paolo Zinzi e Antonio Borganzone

**Ricorrente**

**PREMESSO CHE**

Con ricorso notificato a questa Amministrazione, la ricorrente espone:

- di essere in possesso di laurea in giurisprudenza, unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017;
  - di ritenere "abilitante" il predetto diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu e, pertanto, di avere diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, e nella prima fascia delle GPS, destinate ai docenti abilitati per la relativa classe di concorso.
- Tanto esposto, la docente ricorre al Tribunale per vedere:
- previa disapplicazione dell'O.M. 60 del 10.07.2020 e del d.m. 858/2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in





quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero convenuto di inserirla nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente e nella I fascia delle GPS per la classe di concorso A046, oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

Con vittoria di spese.

Con il presente atto, il MI –USR Piemonte, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto sulla base delle seguenti argomentazioni.

### **FATTO**

Il ricorrente è in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento della classe di concorso agognata.

L'inserimento del ricorrente in terza fascia delle graduatorie di istituto, e in seconda fascia delle GPS, anziché rispettivamente in II fascia e I fascia, destinate a coloro che sono in possesso di titolo abilitante, è giustificato dal fatto che il titolo di studio, seppur accompagnato dal possesso dei 24 CFU, non costituisce specifica abilitazione o specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di istituto, così come previsto dall'art. 5 del D.M. 131/2007.

### **DIRITTO**

**QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - NATURA NON ABILITANTE DEL DIPLOMA DI LAUREA E 24 CFU – INSUSSITENZA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALL'INSERIMENTO IN II FASCIA GRADUATORIA DI ISTITUTO e IN I FASCIA GPS.**

L'articolazione per fasce delle graduatorie di istituto è stata introdotta dal risalente D.M. 25 maggio 2000, n. 201.

Il più recente **D.M. 131/2007**, all'art. 5 (Graduatorie di circolo e di istituto) ha disposto: "*per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

*I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;*





II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica **abilitazione o di specifica idoneità a concorso** cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti **di titolo valido per l'accesso all'insegnamento** richiesto." (All. 1).

Il **D.M. 347/17 (All. 2)**, relativo all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie di istituto per il triennio aa.ss. 2017/2020, all'art. 2 indica i Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto:

° **la II fascia** è riservata agli aspiranti, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di un titolo di abilitazione fra quelli elencati (SSIS, COBASLID...).

° **la III terza fascia** è riservata agli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto dal DPR 19/2016.

La ricorrente essendo in possesso del titolo di studio prescritto, come già precisato infra, è inserita in tale ultima fascia avendone il requisito.

Diversamente da quanto sostenuto da controparte, ai sensi del citato art. 2, tra i titoli che abilitano all'inserimento nella II fascia non è, dunque, ricompreso il titolo di Laurea unitamente ai 24 CFU.

Recentemente la materia delle graduatorie è stata innovata dal D.L. n. 126/2019, convertito in L. 159/2019, e dal D.L. n. 22/2020, convertito in L. n. 41/2020, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*".

Le predette normative hanno introdotto innovazioni alle disposizioni dell'art. 4 Legge 124/1999, relativo alle supplenze.





In particolare, il vigente articolo 4 della legge 124/1999 prevede l'istituzione di nuove graduatorie provinciali (GPS) finalizzate alla copertura di cattedre e posti di insegnamento per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Prevede altresì che i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali (GPS) indichino sino a venti scuole della medesima provincia, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto (GI) per la copertura di supplenze temporanee brevi.

L'art. 2, comma 4-ter del D.L. n. 22/2020 (decreto scuola) dispone inoltre che *"in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, le procedure di istituzione delle graduatorie (ossia GPS e GI) di cui all'art. 4, comma 6-bis e 6-ter della legge 124/99, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ..., sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ... con ordinanza del Ministro dell'Istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"*.

In ottemperanza a quanto disposto dal legislatore è stata pertanto emanata **I'O.M. n. 60 del 10.07.2020 (all. 3)**.

L'O.M. 60/2020 ha introdotto quindi la nuova figura delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) distinte in I e in II fascia, oltre a confermare quella delle graduatorie di istituto (GI).

Ai sensi dell'ordinanza, le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate :

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso (in cui rientra la classe di concorso dell'attuale ricorrente A046), possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU ...e di uno dei seguenti requisiti:





- possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 59/17 (ossia 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Considerato quanto sopra rappresentato, l'attuale ricorrente non ha titolo all'inserimento in I fascia delle GPS in quanto privo dello specifico titolo di abilitazione.

Ella ha invece sicuramente titolo all'inserimento nella II fascia delle medesime GPS.

### **Medesima situazione si presenta per le graduatorie di istituto.**

L'art. 11 dell'OM n. 60 del 10.07.2020 ha confermato l'articolazione in tre fasce delle graduatorie di istituto, confermando altresì sostanzialmente anche i requisiti per l'inserimento nelle predette fasce.

In particolare: "

- *la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del MI n. 374/2017 (ossia candidati presenti in GAE - vecchie graduatorie ad esaurimento);*
- *la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;*
- *la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia...".*

Le norme suindicate non si pongono in contrasto con nessuna disposizione normativa di rango primario o europea, infatti, non esiste alcuna legge ordinaria che preveda l'obbligo di equiparare la Laurea, anche unitamente ai 24 CFU, ai titoli abilitativi all'insegnamento, né si rinviene alcun profilo di contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali.





Se ne deduce quindi che coloro che aspirano all'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di istituto devono essere in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso per la disciplina richiesta.

Ai fini, quindi, dell'accertamento dell'eventuale diritto soggettivo in capo al ricorrente, che legittimerebbe una pronuncia da parte del Giudice Ordinario, si tratterebbe di valutare se coloro che risultano in possesso del diploma di laurea anche unitamente ai 24 CFU avrebbero potuto inserirsi nelle graduatorie di istituto II fascia.

Premesso, quindi, che per l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie d'istituto è necessario aver conseguito il titolo abilitativo, si deduce che il semplice possesso della Laurea unitamente ai 24 CFU non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento.

A livello legislativo, infatti, esistono una serie di titoli abilitanti che si sono susseguiti nel corso del tempo.

In particolare:

- **la Legge 341/90** che ha istituito le SSIS (soppresse nel 2009) percorso di durata biennale con tirocinio didattico educativo di complessive 300 ore, da svolgersi nelle istituzioni scolastiche;
- **il D.M. n. 249/2010** che ha introdotto i Tirocini Formativi Attivi, percorsi abilitanti a numero chiuso con test di accesso articolato in n. 3 prove e in tre gruppi di attività per un totale complessivo di **1500 ore e 60 CFU**, comprensivi di un tirocinio a scuola ;
- **il D.M. 23 marzo 2013 e D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013** che hanno istituito i Percorsi speciali abilitanti; corsi universitari di durata annuale con gruppi di attività per un carico complessivo corrispondente a **41 CFU** rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per **almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie**, valorizzando l'esperienza sul campo dell'insegnamento.

La specifica abilitazione all'insegnamento veniva conseguita, quindi, solo a seguito della frequenza di appositi corsi di durata biennale, destinata alla specifica formazione degli insegnanti.





L'art. 1 commi 110 e 114 della legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" stabilisce che per la partecipazione al concorso è richiesto il **titolo di abilitazione all'insegnamento**.

**Il D.lgs 59/2017** "Riordino adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", ha apportato diverse modifiche alle procedure abilitanti e di assunzione; in particolare ai concorsi a cattedra possono partecipare tutti i docenti in possesso del prescritto titolo di studio: **l'abilitazione si acquisisce attraverso un percorso triennale, denominato Formazione iniziale, Tirocinio e inserimento – (c.d. FIT)**- finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato, al quale si accede con un concorso per titoli ed esami.

Nella fase transitoria, sono stati previsti concorsi riservati per i docenti già abilitati alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 59 del 2017 (31 maggio 2017) e per coloro che, alla data del bando, avranno maturato almeno tre anni di servizio.

Con la recente **legge di bilancio 145/2018** sono state apportate modifiche al suindicato D. lgs. 59/2017 che **all'art. 5** stabilisce "Costituisce **titolo di accesso al concorso** relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a),

- **il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso** oppure il possesso congiunto di:
  - a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  - b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche [..].

Dalla struttura del testo emerge chiaramente la non equivalenza dei requisiti richiesti di cui all'art. 5, co. 1 a)-b) all'abilitazione, pertanto deve respingersi l'interpretazione, carente di organicità e coerenza sistematica, e non ancorata al dato testuale che





individui nell'alternatività tra il possesso dell'abilitazione previsto dall'art. 5 co.1, 1 cpv e il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla stessa norma alle lettere a-b un contestuale riconoscimento di equipollenza.

Da ultimo il D.M. n. 666 del 15.07.2019 relativo all'aggiornamento delle graduatorie di II fascia di circolo e di Istituto all'art. 1 comma 1 prevede che *"Nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento"*.

Dunque il D.M. citato consente l'accesso alle graduatorie soltanto a coloro che siano in possesso di titoli di abilitazione.

Pertanto, si evince chiaramente che alla luce del quadro normativo sopra delineato è possibile desumere che il semplice possesso del diploma di laurea, anche unitamente ai 24 CFU, non è mai stato ritenuto titolo abilitante all'insegnamento e quindi titolo abilitante all'inserimento nella II fascia G.I.

Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento, così come espressamente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa *"il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti"* [..]

*"In assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili."*

*"Va condiviso e confermato l'orientamento che valorizza la diversità ontologica tra i percorsi di abilitazione e dottorati di ricerca nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, in quanto non sussistono né disposizioni espresse, né*





*considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento". (cfr. TAR Lazio n. 05828/2019) (All. 4).*

Inoltre, si sottolinea che l'equiparazione del titolo posseduto (laurea e 24 CFU) e altri titoli abilitanti, sostenuta da parte ricorrente, è una valutazione che rientra esclusivamente nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Il Ministero stabilisce, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, l'equiparazione o l'equipollenza tra titoli in modo univoco con lo scopo di evitare errori e omissioni. Tale valutazione è criticabile solo nell'ipotesi di contrasto con specifiche disposizioni di legge o di diritto comunitario.

Pertanto, laddove il Ministero ha riconosciuto l'equiparazione o l'equipollenza dei titoli lo ha fatto espressamente attraverso specifiche norme.

Nel caso in esame non sussistono invece norme né nazionali né a livello comunitario che impongono di considerare equivalenti la Laurea ovvero i 24 CFU e gli altri titoli che abilitano all'insegnamento.

Parte ricorrente invece fonda il diritto vantato solo ed esclusivamente su un presunto "sillogismo".

Se la legge 107/15 dispone la necessaria abilitazione degli insegnanti ad accedere ai concorsi per l'immissione in ruolo e l'accesso concorsuale è previsto anche per i laureati magistrali in possesso di 24 CFU, allora detti laureati, accedendo al concorso riservato agli abilitati, sono essi stessi considerati dalla legge abilitati.

E' di tutta evidenza l'erroneità delle argomentazioni.

Difatti mentre la legge 107/15 si riferisce al reclutamento del personale docente in maniera omnicomprensiva, il d.lgs 59/17 contempla anche l'abilitazione fra i requisiti di accesso al concorso a cattedre su materia per la sola scuola secondaria.

Viceversa il previo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento permane per l'accesso a tempo indeterminato per la scuola dell'infanzia e primaria.

Ciò al fine di ribadire che l'alternatività dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. citato risultano limitati ad un solo ordine di scuole (secondaria), dall'altro a differenziare i percorsi formativi preordinati al conseguimento dell'abilitazione rispetto a quelli che





vanno, attraverso il conseguimento dei CFU richiesti in determinati ambiti disciplinari, a completare il percorso formativo basico costituito dagli studi accademici.

**Inoltre, la docente Falvo trascura che lo stesso art. 5 d.lgs. 59/2017 al comma 4-ter stabilisce che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso".**

**Quindi, i docenti privi di abilitazione (in possesso di laurea e 24 cfu) seppur legittimati a partecipare al concorso per l'inserimento in ruolo, nel caso di non superamento delle prove concorsuali, non conseguono l'abilitazione sulla relativa classe di concorso e quindi è lo stesso d.lgs. n. 59/2017 che non equipara i docenti abilitati ai docenti in possesso di laurea unitamente ai 24 CFU.**

Non solo, ma parte ricorrente mette in relazione l'intervenuta disciplina sul reclutamento in ruolo (si ribadisce nella sola scuola secondaria) con una norma diversamente dettata per **l'assegnazione delle supplenze (O.M. 60/20)**, ovvero gli incarichi di docenza a tempo determinato.

Si evince chiaramente che nel caso specifico si confonde il titolo di studio di accesso all'insegnamento con l'abilitazione all'insegnamento, da ritenersi tuttora necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto per la scuola secondaria.

Il possesso dei soli titoli di studio di accesso all'insegnamento, così come previsto dalla normativa nazionale, consente l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e di istituto dalle quali si attinge esclusivamente per incarichi di supplenza a tempo determinato.

Invece il possesso dell'abilitazione consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia utilizzabili con priorità per incarichi di supplenza a tempo determinato nonché la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalle cui graduatorie di merito si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato.

Pertanto, non si ravvisa alcuna incostituzionalità né illegittimità delle norme di legge e di regolamento richiamate da parte ricorrente né alcuna irragionevolezza nel predetto sistema di accesso alle graduatorie attesa l'articolazione del sistema unitario e





coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti di cui all'art. 1, comma 2, D. lgs. 59/2017 in vigore dal 31.05.2017. Il legislatore, nella sua discrezionalità ha previsto un sistema di formazione iniziale e accesso articolato ai sensi dell'art. 2 comma 1 D.lgs. 59/2017 realizzando un percorso verticale unitario con l'obiettivo di rafforzare nel futuro corpo docente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione.

Anche la giurisprudenza del Tribunale di Torino è ormai unanime nel non riconoscere al titolo di studio posseduto dal ricorrente ovvero del diploma di laurea con 24 cfu alcun valore abilitante *"Non convince la tesi che vorrebbe appiattare questo articolato percorso sul possesso dei 24 CFU. Difatti l'aver condizionato l'attribuzione con priorità degli incarichi di supplenza scolastica a tempo determinato nonché la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate all'immissione in ruolo a tempo indeterminato al possesso di specifica abilitazione, non posseduta nella specie dal ricorrente, non è irragionevole e non comporta alcuna restrizione delle libertà fondamentali.*

*Nessuna norma di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione del diploma di laurea con 24 CFU al titolo di abilitazione all'insegnamento e la giurisprudenza amministrativa che si è occupata della materia non ha mancato di affermare che il semplice possesso di laurea o il possesso dei 24 CFU non è equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento ..."* - **(All. 5)**.

### **Ma vi è di più.**

Parte ricorrente persiste nella convinzione della presunta equiparazione dei titoli richiamando a supporto il D.M.92/2019 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni".

Occorre precisare che il D.M. sopra citato, all'art. 3 rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, ai fini della partecipazione alle procedure di specializzazione richiede ai candidati il possesso dei medesimi requisiti previsti dal già citato art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs 59/2017 **abilitazione specifica** sulla classe di concorso di interesse oppure **laurea magistrale + 24 crediti** formativi universitari o accademici.





La suddetta previsione normativa non fa alcun riferimento al valore abilitante all'insegnamento della laurea e 24 CFU, ma precisa solamente come essi siano validi **"ai fini dell'accesso al percorso di specializzazione sul sostegno"**, situazione questa ben diversa dal valore abilitante del titolo.

**Peraltro, la procedura concorsuale suddetta è proprio volta al conseguimento del titolo di abilitazione sul sostegno.**

Dal ricostruito quadro normativo non si appalesa alcuna violazione dei principi costituzionali nel senso voluto da parte ricorrente.

Del tutto inconferente è il riferimento che fa controparte alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30.06.2020 n. 4167.

La sentenza ha origine dalla questione instaurata da alcuni docenti che, pur essendo privi di abilitazione, ma avendo svolto servizio per più di tre anni, intendevano partecipare ai concorsi per titoli ed esami ex art. 1 comma 110 L. n. 107/2015 (buona scuola) che ammette alla procedura concorsuale esclusivamente i docenti abilitati.

In buona sostanza quindi il pronunciamento del Consiglio di Stato ritiene i docenti appellanti legittimati alla partecipazione alla procedura concorsuale, attribuendo un certo valore formativo al servizio svolto. Cosa ben diversa dal sostenere l'equiparabilità del servizio svolto al titolo abilitante che legittimerebbe l'accesso alla I fascia delle GPS e II fascia GI.

Il ricorrente ritiene poi illegittimo non riconoscere l'equipollenza del titolo di studio posseduto all'abilitazione all'insegnamento poiché contrario alle disposizioni dettate dalle Direttive 2005/36/UE e 2013/55/UE.

Contrariamente a quanto affermato da controparte, il mancato riconoscimento del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU ai fini abilitanti, discende dall'applicazione della vigente normativa sul possesso dei titoli occorrenti per l'accesso all'insegnamento, la quale risulta essere conforme all'ordinamento comunitario, in particolare alla direttiva n. 2005/36/CE, recepita dal D.Lgs. n. 206/2007, la quale non esclude affatto che ciascuno Stato Membro possa subordinare l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate al possesso di determinate qualifiche professionali.





La citata normativa non ritiene sufficiente, ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata, il solo possesso di dati titoli di studio ma al contrario prevede che, in ossequio ai principi comunitari, gli Stati Membri **possano subordinarne l'esercizio** al conseguimento di specifiche qualifiche professionali.

Rientra, infatti, nella discrezionalità ed autonomia di ogni Stato membro, come per ogni attività professionale, stabilire i criteri e le modalità di formazione e di riconoscimento del titolo professionale costituente abilitazione all'insegnamento sul proprio territorio, quindi parificabile, previa verifica e riconoscimento da parte di altro Stato in cui si vuol esercitare la professione o l'attività.

Il possesso di una data preparazione culturale o di determinati titoli culturali, non possono da soli essere invocati al fine di ovviare alla carenza dei requisiti specificamente richiesti dal Legislatore per l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico pre-universitario.

Ne consegue che non può rivendicarsi quale diritto soggettivo la pretesa postulata da tale categoria di aspiranti docenti all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto in assenza di titolo legittimante.

Come anche sostenuto dal TAR Lazio n. 1204/2020, a proposito del supposto titolo abilitante del diploma magistrale, *"non emerge ... un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizioni di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, **limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti** (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)".*





**Pertanto, nemmeno a livello comunitario sussistono norme che consentono di considerare equipollenti la laurea e gli altri titoli che abilitano all'insegnamento.**

Ne discende che il diritto invocato dall'odierna ricorrente è sfornito di qualsiasi appiglio normativo. Ella è stata collocata correttamente nella III fascia delle G.I. e nella II fascia delle GPS, ai sensi di quanto previsto dall'O.M. 60/2020, che non risulta in contrasto con alcun dettato legislativo, nazionale o sovranazionale.

Se ne deduce la totale infondatezza della domanda avanzata nel ricorso introduttivo di giudizio.

Anche nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudicante intendesse accogliere la domanda della ricorrente, si fa presente che l'equiparazione sostanziale dei docenti Laureati con 24 CFU ai soggetti abilitati comporterebbe, invero, danni notevolissimi in termini di corretto e disciplinato svolgimento delle operazioni di affidamento degli incarichi a tempo determinato, come pure un sicuro pregiudizio dell'affidamento dei soggetti controinteressati, identificabili nei soggetti provvisti di titolo abilitante per le medesime classi di interesse, introducendo un'inammissibile deroga contra legem al regime previsto.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, si chiede a codesto Tribunale di accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Nel merito**, respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.

Si allegano:

1. DM n. 131/2007;
2. D.M. n. 374/2017;
3. O.M. n. 60/2020;
4. Giurisprudenza Amministrativa.
5. Sentenze favorevoli al MI.

Torino, 29.03.2021





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO III**

Il dipendente incaricato della difesa  
Giusi Bove

Il Dirigente  
Concetta Parafioriti



**RIF: GIUSI BOVE**  
**TEL: 011 4404323**  
**E-MAIL: GIUSI.BOVE@ISTRUZIONE.IT**

